

Art. 95 Dlgs. 50/2016

1. IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

2. IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Le Stazioni Appaltanti si trovano a poter scegliere tra i due criteri indicati **in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.**

IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

Negli appalti aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso le imprese sono concentrate quasi esclusivamente sul calcolo del prezzo che consentirà loro di vincere la gara d'appalto.

Questa tipologia di procedura di scelta del contraente conduce ad una disgregazione del progetto sino alle tradizionali voci di computo (intonaco, calcestruzzo, ferro, ecc.) a cui l'impresa partecipante alla gara dovrà associare i prezzi più bassi possibili al fine di battere la concorrenza e, contemporaneamente, produrre utili.

IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

Negli appalti al massimo ribasso l'impegno di molte imprese è concentrato nel calcolare il tasso di sconto che permetterà di aggiudicarsi l'appalto, preoccupandosi solo a posteriori degli effettivi costi da sostenere.

Questo porta spesso alla situazione di costi superiori all'offerta presentata. Da qui il ricorso agli strumenti ormai molto noti che consentono margini di ricavo: riserve, accordi bonari, contenziosi e risparmi sulle condizioni di sicurezza.

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vengono considerati e valutati, oltre al prezzo anche tanti altri elementi di natura sia quantitativa che qualitativa.

Questi elementi variano in funzione della tipologia dell'appalto.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contrapponendosi ai criteri automatici, tende a ridare elasticità all'aggiudicazione stimolando le capacità tecniche delle imprese che si trovano a doversi confrontare non soltanto sul fattore prezzo, ma sulla vantaggiosità complessiva dell'offerta combinata alle soluzioni tecniche proposte e, in particolare, sul *rapporto costi-benefici*.

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

- Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei parametri scelti.
- Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi.
- Se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli, nomina uno o più esperti affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una ***commissione giudicatrice***.

La commissione, nominata dalla stazione appaltante, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante.

I commissari sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi

professori universitari di ruolo

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

- Con il 163/2006 è stata, quindi, codificata la **perfetta alternatività** tra il criterio di scelta del massimo ribasso a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con il 50/2016 l'impiego del prezzo più basso è stato relegato a pochi casi.



- **Risulta ormai evidente che il criterio del prezzo più basso può considerarsi solo per lavori standardizzati, per lavori privi di apporto tecnologico, ripetitivi ed elementari.**
- In questo nuovo scenario la P.A. vede crescere il suo potere discrezionale, cui fanno da contrappeso **l'aumento di responsabilità, procedure di valutazione rigorose** che dovrebbero garantire un "non ritorno" al passato.

Purtroppo, spesso accade, che quando aumenta la discrezionalità della P.A., aumenta anche la probabilità di errore e la probabilità che si verifichino abusi ed irregolarità.

La P.A. è obbligata a **motivare la scelta del contraente secondo regole fissate a monte della gara che tengano conto delle circostanze, delle specifiche esigenze ed aspettative da soddisfare.**

Ciò significa che la discrezionalità deve essere vincolata a quanto specificatamente richiesto a monte della procedura d'appalto (bando e capitolato) per evitare di pervenire a scelte illegittime e facilmente impugnabili.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, consente **un maggior margine di apprezzamento e di valutazione delle offerte.**

Tuttavia il metodo è caratterizzato da molte perplessità in quanto **possibile strumento per abusi** da parte delle stesse Stazioni Appaltanti o per strumentalizzazioni da parte delle stesse imprese concorrenti.

Inoltre, si è spesso sottolineata la difficoltà di gestire questo procedimento, il quale **richiede innegabilmente elevate professionalità e costi aggiuntivi nonché una dilatazione dei tempi.**

IN CONCLUSIONE:**IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

Rende possibile una migliore gestione dell'appalto

Incrementa il livello di complessità

**NUOVE STRATEGIE DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO**